



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF157

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	VENDITA DI ALCOLICI – RIENTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE
RIFERIMENTI	ART. 13 BIS D.L. 34/2019; ART. 1 L. 124/2017; NOTE 83760/RU/2019 E 113015/RU/2017 DOGANE
CIRCOLARE DEL	10/09/2019

Sintesi: la legge di conversione del Decreto Crescita ha reintrodotto:

- la denuncia iniziale per la vendita di alcolici (in precedenza soppressa nel 2017) a decorrere dal 30/06/2019
- negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico e ricettivi e nei rifugi alpini.

L'adempimento, tuttavia, è assorbito dalla comunicazione al SUAP che è stata debitamente modificata per le attività di vendita e somministrazione di alcolici.

L'art. 13-bis DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") ha reintrodotto l'obbligo di comunicazione della vendita di alcolici da parte dei pubblici esercizi, in generale.

PRECEDENTE SOPPRESSIONE DAL 2017

La cd. **Legge sulla Concorrenza** (art. 1 L. 124/2017), tramite modifica all'art. 29 D.lgs. 504/95:

- ➔ aveva **esonero dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici** dal 29/08/2017
- ➔ gli **esercizi pubblici**, gli esercizi di **intrattenimento pubblico**, gli esercizi **ricettivi** e i **rifugi alpini** introducendo, quindi, per gli stessi una **deroga all'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici**.

La **Nota n. 113015/RU/2017** delle Dogane aveva fornito chiarimenti, con particolare riferimento al coordinamento rispetto alla **correlata licenza rilasciata dalle Dogane** (art. 4 e 63 D.lgs. 504/95).



Nota: tali soggetti, già destinatari della soppressione del diritto annuale di licenza e dell'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, restavano soggetti ai soli poteri di interventi e controlli delle Dogane.

Inoltre veniva evidenziato che il **D.lgs. 222/2016**:

- nel prevedere **misure di semplificazione** per la vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e media/grande struttura di vendita nonché per esercizi di somministrazione degli stessi prodotti
- aveva previsto **l'equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP** alla citata **denuncia di esercizio** di cui al co. 2, art. 29, del D.lgs. 504/1995.



Nota: a seguito della modifica disposta dalla L. 124/2017, tale comunicazione preventiva non assumeva più alcun valore, ai fini tributari.

Vendita al minuto di prodotti alcolici: ricomprende le attività dirette al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche; ne deriva che l'obbligo di denuncia di attivazione restava escluso per la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente verso il consumatore finale svolta all'interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA (Nota n. 113015/RU/2017) – SITUAZIONE PREVIGENTE
▪ esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche ex art. 86, del TULPS, ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari
▪ vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato , nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati
▪ esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari
▪ esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili
▪ vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici
▪ somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Nota: l'obbligo di denuncia di attivazione (e di correlata licenza fiscale) permaneva per gli esercenti la **vendita all'ingrosso**, inclusi quelli esonerati (co. 3, art. 29, D.lgs. 504/1995) che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

REINTRODUZIONE DAL 30 GIUGNO 2019

La legge di conversione del D.L. 34/2019 ha **ripristinato il precedente dettato del co. 2, art. 29, del D.lgs. 504/1995**, al fine di

- ➔ reintrodurre l'obbligo di **denuncia fiscale per la vendita di alcolici**
- ➔ in **esercizi pubblici**, in esercizi di intrattenimento pubblico, in esercizi ricettivi e **nei rifugi alpini**.

Art. 29 D.lgs 504/95: 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

2. Sono **soggetti alla denuncia** di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita [ndr: **soppresso** "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,"] ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

- a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri;
- c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
- d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
- e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
- f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono **muniti di licenza fiscale**, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri (...).

OBBLIGO DI DENUNCIA (D.lgs. 504/1995, art. 29) – SITUAZIONE ATTUALE

Destinatari dell'obbligo (c. 1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli esercenti impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa ▪ sono tenuti a denunciarne l'esercizio al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ▪ REINTRODOTTO – bar e ristoranti; alberghi e strutture ricettive; discoteche e simili
Ulteriori destinatari (c. 2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la denuncia sussiste anche per gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri
Esclusioni (L. 124/2017)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esonero dall'obbligo di denuncia gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini

CHIARIMENTI DELLE DOGANE

L'Agenzia delle dogane, con la **Nota n. 83760/RU/2019**, ha fornito i dovuti chiarimenti relativi al mutato quadro normativo precisando che risulta:

- **ripristinato l'obbligo di denuncia** di attivazione e la necessità di **dotarsi della correlata licenza fiscale** rilasciata dall'Ufficio delle dogane;
- **non più vigente il contenuto** (sopra evidenziato) della **Nota n. 113015/RU/2017**.

Il documento, evidenziando che il **ripristino della denuncia** ripropone le problematiche relative ai riflessi derivanti dall'applicazione del citato D.lgs. 222/2016 (la comunicazione amministrativa al SUAP vale anche quale denuncia alle dogane), **richiama** il contenuto della **Nota n. 67994/RU/2017**, di seguito indicato:

- **disposizioni da osservare** da parte degli esercenti le **attività di vendita al minuto e di somministrazione di alcolici**: sono quelle contenute nei co. 2 e 4, art. 29, del D.lgs. 504/1995, che fissano gli obblighi:
 - ✓ di **denuncia di attivazione**
 - ✓ nonché della **licenza fiscale** ex art. 63 D.lgs. 504/1995;

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

- **Tabella A all. al D.lgs. 222/2016, p.to 1.10 "Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti", n. 29:** la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto di alcolici **vale quale denuncia** ai sensi del D.lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29. Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
<p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).</p>			

Tale previsione di rango primario dispone quindi:

- ➔ una **concentrazione** delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti producendo **l'assorbimento della denuncia di attivazione ex co. 2, art. 29, del D.lgs. 504/1995,**
- ➔ da parte della **presentazione della comunicazione preventiva al SUAP.**
- qualora **l'interessato si avvalga** del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto non occorre presentare la denuncia all'Ufficio delle dogane;
- resta **fermo l'obbligo di munirsi della licenza fiscale** di cui al co. 4 del citato art. 29".

In attuazione del mutato quadro normativo, la **Conferenza Unificata** Stato, Regioni, Enti locali, con **l'Accordo del 25/07/2019,**

- ha **approvato la modifica al Quadro riepilogativo della documentazione allegata**
- per la **modulistica** relativa alle attività che prevedono **vendita e somministrazione di alcolici:**

DOCUMENTAZIONE, SEGNALEGGI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici



Imposta di bollo: le richieste di titoli abilitativi allo svolgimento di attività di rilevanza fiscale previsti dal Testo Unico accise vanno assoggettate ad imposta di bollo di € 16 (Nota n. 62946/RU/2018) anche se ciò avviene tramite il canale SUAP, con le modalità stabilite dal competente Comune.



DECORRENZA: posto che l'obbligo di denuncia è stato ripristinato dalla legge di conversione del D.L. 34/2019, è dalla data di entrata in vigore di quest'ultima che viene ripristinata l'obbligatorietà della denuncia per le attività precedentemente esonerate, dunque a decorrere **dal 30/06/2019.**



N.B.: si noti che:

- ✓ tale obbligo non riguarda gli esercizi preesistenti che avevano già assolto l'obbligo prima della soppressione (successivamente abolita) dal 29/08/2017
- ✓ mentre andrà chiarito il comportamento da adottare per i soggetti che **hanno avviato l'attività dal 29/08/2017** senza presentare la denuncia (in questo caso dovrebbe comunque valere l'effetto sostitutivo della comunicazione al SUAP).